



Decreto Dirigenziale n. 239 del 19/10/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 - ALLEGATO III CAT. 0 - REVOCA DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA E DELL'APPROVAL NUMBER CE IT 3109 F ATTRIBUITO ALLO STABILIMENTO CONDOTTO DALLA DITTA AGRICOLTURA E ZOOTECNIA EREDI MARCIANO FRANCESCO SITO IN S. ANASTASIA (NA)

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, al fine di assicurare un elevato livello di protezione del consumatore lungo tutta la filiera alimentare ha introdotto, in sostituzione dei vecchi modelli di riferimento, regole profondamente innovative da applicarsi in tutta la Comunità europea, fermo restando la possibilità per gli Stati membri di definire margini di adeguamento alle realtà nazionali e/o locali;

CONSIDERATE

le nuove disposizioni, approvate dalla D.G.R.C. n. 318 del 21.5.2015, per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria previsti dai:

- a) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 - art. 31, paragrafo 2, lettera d) che definisce le procedure da adottare per la registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti;
- b) Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari che detta norme di carattere generale ai fini della sicurezza alimentare;
- c) il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale che specifica ed integra le norme di carattere generale poste dal Regolamento n. 852/2004;

PRESO ATTO

che, come stabilito dalla D.G.R.C. n. 318/2015, nel caso l'impresa voglia procedere alla chiusura definitiva dello stabilimento, essa comunica la cessazione al SUAP che notizierà gli Enti della P.A. tra cui la Regione Campania;

ACQUISITA al protocollo della Regione Campania al n. 605282 del 16.9.2016, la nota telematica dell'ASL NA 3 Sud – ds 51 del 14.9.2016, con la quale è stata trasmessa la comunicazione prodotta dal legale rappresentante della Ditta Agricoltura e Zootecnia Eredi Marciano Francesco, con sede legale ed operativa in S. Anastasia (NA) – Via Pomigliano d'Arco, n. 53 – P. IVA: 06219491211, volta ad ottenere la revoca dell'attività e dell'Approval Number CE IT 3109 F, assegnato allo stabilimento condotto dalla Ditta de qua giusto D.D. n. 291/SAN/STAP-NA del 9.7.2009, di cambio ragione sociale, ai sensi del Reg. CE 853/04 – All. III, per un Deposito Frigorifero di Carni ungulati - Codice Sanco CS – Prodotti: Ungulati bovini, caprini, ovini, suinidi, solipedi;

DATO ATTO della ns. nota, prot. n. 626028 del 27.9.2016, inviata tramite pec al Rappresentante legale della ditta di che trattasi ed al Suap ed all'ASL territorialmente competenti con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. L. 241/90 e ss.mm.ii., per la revoca delle attività produttive e dell'Approval Number CE IT 3109 F attribuito all'impianto della Ditta de qua, rendendo noto, trascorsi 10 gg. dalla data di ricevimento della stessa, il procedimento di adozione del provvedimento di revoca;

CONSIDERATO

- che sono trascorsi oltre 15 gg. dalla data di invio della comunicazione di Avvio di procedimento;
- che non sono state presentate memorie scritte, documenti e osservazioni e che la parte interessata e/o i controinteressati non hanno chiesto di essere uditi in contraddittorio;

RITENUTO opportuno, pertanto, sulla scorta della documentazione acquisita, di dover procedere alla revoca delle attività previste dal Regolamento (CE) n. 853/2004 , All. III, Sezione 0 nonché dell'Approval Number CE IT 3109 F, a suo tempo riconosciuto allo stabilimento della Ditta in oggetto;

VISTI altresì:

- a. il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b. il Reg. (CE) n. 852/2004;
- c. il Reg. (CE) n. 853/2004;
- d. il Reg. (CE) n. 854/2004;
- e. il Reg. (CE) n. 882/2004;
- f. l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- g. il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- h. la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- i. il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- j. la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- k. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modifiche;
- l. Il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e Sanità pubblica Veterinaria;
- m. la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione Generale n.10;
- n. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 21.5.2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario responsabile della posizione organizzativa

D E C R E T A

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

DI REVOCARE l'attività di Deposito Frigorifero di Carni ungulati - Codice Sanco CS – Prodotti: Ungulati bovini, caprini, ovini, suinidi, solipedi, a suo tempo riconosciuta, ai sensi del Reg. CE 853/2004 – All. III – Sez. 0, all'impianto condotto dalla Ditta Agricoltura e Zootecnia Eredi Marciano Francesco, con sede legale ed operativa in S. Anastasia (NA) – Via Pomigliano d'Arco, n. 53 – P. IVA: 06219491211;

DI REVOCARE, consequenzialmente, il numero di riconoscimento unico approval number CE IT 3109 F;

DI EVIDENZIARE che, avverso il provvedimento di revoca adottato, la Ditta Agricoltura e Zootecnia Eredi Marciano Francesco, con sede legale ed operativa in S. Anastasia (NA) – Via Pomigliano d'Arco, n. 53, può proporre ricorso al TAR nonché agli Organi Amministrativi competenti entro i tempi previsti dalla vigente normativa;

Il presente provvedimento viene notificato tramite pec al Legale Rappresentante della Ditta de qua ed inviato alla Segreteria di Giunta Regionale, nonché, per opportuna conoscenza, al SUAP ed all'ASL territorialmente competenti e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente della UOD 2
Dr. Paolo Sarnelli